

## LA NUOVA VERSIONE DELLA RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO

Nello scorso mese di marzo 2017 l'Ordine dei Commercialisti (ONDCEC) ha emanato la guida aggiornata per la stesura della relazione al bilancio del Collegio Sindacale, anche con incarico di revisione legale dei conti: "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" - Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016.

Come nella precedente versione (marzo 2016), il documento si sofferma sulla natura e sulle funzioni della relazione unitaria alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche due funzioni (vigilanza e revisione) svolte simultaneamente dal collegio sindacale. Le novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 e dal D.Lgs. 135/2016, già vigenti per le revisioni condotte sui bilanci 2016, sono state integrate direttamente nel testo. Il documento di ricerca si conclude con un fac-simile di relazione unitaria, anch'essa modificata per tenere conto delle novità legislative ora ricordate.

Si tratta di un documento di 26 pagine suddiviso nei seguenti capitoli:

1. La struttura della relazione unitaria.
2. La sezione della relazione di revisione, all'interno della relazione unitaria:
  - 2.1 I principi internazionali di revisione (ISA Italia) sulla relazione finale di revisione;
  - 2.2 Struttura e contenuto della relazione di revisione;
  - 2.3 Le tipologie di giudizio sul bilancio;
  - 2.4 Modalità di espressione di un giudizio con modifica;
  - 2.5 Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti;
  - 2.6 Informazioni comparative;
  - 2.7 Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. La sezione della relazione sull'attività sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., all'interno della relazione unitaria.
4. Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio.
5. Il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione.

Segue...

## IN PRIMO PIANO

**WORKSHOP 16 MAGGIO** ore 14.15  
**"CYBER E INFORMATION SECURITY E IL REGOLAMENTO UE 206/679 (GDPR)"**  
in collaborazione con Legacoop e MyWay srl



**WORKSHOP 30 MAGGIO** ore 14.15  
**"L'IPER E IL SUPER AMMORTAMENTO E LE MODALITA' DI PERIZIA PER INDUSTRY 4.0"**  
in collaborazione con Legacoop, la cooperativa Protendo e Innovacoop srl



**12 GIUGNO 2017**  
ore 14.15  
**ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI**  
ore 15.00  
**WORKSHOP SU "LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA"**  
Relatore: **MARCO SANTI** e intervento di **GIOVANNI CONTI**  
In collaborazione con Legacoop



ne unitaria.

Termina con l'Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale.

La guida può essere liberamente scaricata dal sito dell'ONDCEC seguendo il link:

<http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ff0a8997-41df-44c9-ab12-d75b74695796>

**RELAZIONE AD HOC PER LE COOPERATIVE:**  
Lo schema di relazione dell'ONDCEC è stato adattato alle Società Cooperative con una proposta facsimile inviata a tutti gli associati il 13 aprile e consultabile sul sito di AIRCES

Evidenziamo che il modello di relazione si presta a numerose personalizzazioni, quindi raccomandiamo vivamente di leggere con attenzione le affermazioni che andremo a scrivere, che dovranno essere coerenti con quanto effettivamente verificato in sede di controlli periodici.

**PRECISAZIONE:**

nella precedente edizione è stato pubblicato un articolo, a firma del Segretario Generale Lorenzo Zambotto, intitolato "LA "NUOVA" RELAZIONE AL BILANCIO SLITTA DI UN ANNO" nel quale, e qui la precisazione, si intendeva riferire che "slitta di un anno" solo la parte relativa alla dichiarazione di coerenza della Relazione sulla gestione al bilancio. Nelle altre partizioni della relazione del revisore, sono state inserite modifiche relative ai vari riferimenti alle norme seguite aggiornandole alle più recenti disposizioni.

**Lorenzo Zambotto**  
Segretario Generale

## LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AIRCES

Si è svolto il 7 Aprile u.s. a Bologna la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale di AIRCES per provvedere ai consueti adempimenti statutari: approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario 2016 e del Bilancio di Previsione 2017, e convocazione della Assemblea Generale dei Soci. Esaminati i bilanci e lo schema della Relazione, da presentare all'Assemblea, giudicati positivi sia per i risultati che per la qualità e l'intensità delle attività svolte, la discussione del Consiglio si è incentrata sulle prospettive di AIRCES, sulla possibilità di estendere il protocollo di collaborazione tra AIRCES e LEGACOOOP alla Alleanza delle Cooperative Italiane, e sul percorso avviato da AIRCES per essere accreditata dal MEF per la formazione continua dei revisori legali, peraltro già diventata obbligatoria dal 1 gennaio 2017.

L'Assemblea Generale dei Soci è stata convocata per il 12 giugno al pomeriggio, presso la sede di Bologna.

Come consuetudine, terminata l'Assemblea, dalle ore 15 alle ore 17.30 seguirà un workshop con una relazione del Prof. Marco Santi, Docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sul tema "La riforma della disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza" e con un intervento di Giovanni Conti, già dirigente ministeriale, responsabile della Divisione che seguiva la liquidazione coatta amministrativa, sul tema: "la LCA non va preclusa alle Società Cooperative". ■

### WORKSOP PER IL 23 MAGGIO SULL'IPER E SUPER AMMORTAMENTO

La data non è ancora definitiva, ma se non il 23 sarà il 30 maggio al pomeriggio a Bologna presso la Torre Legacoop che avrà luogo un workshop su "L'iper e super ammortamento e le modalità di perizia per industry 4.0"

L'evento organizzato da AIRCES e LEGACOOOP BOLOGNA, congiuntamente a LEGACOOOP EMILIA ROMAGNA, coinvolgerà la nuova cooperativa di Ingegneri "Protendo" di Bologna e la società Innovacoop srl.

Il programma, i relatori e le modalità di partecipazione saranno rilevabili dal sito AIRCES. ■

**WORKSHOP A BOLOGNA PER IL 16 MAGGIO SU CYBER E INFORMATION SECURITY**

Vi sono alcuni ambiti diventati ormai strategici ed essenziali per qualsiasi azienda, strettamente connessi tra loro e a cui non sempre si dedica la giusta attenzione: ci riferiamo alla **Cyber Security**, all'**Information Security** e all'applicazione del **Regolamento UE 2016/679** (d'ora in poi indicato come GDPR).

Cosa sono precisamente?

Il primo ambito ha a che fare con la tutela degli asset informatici: sono infatti sempre più frequenti gli attacchi da parte degli hacker ai software utilizzati nelle aziende e ai sistemi informatici a scopi estorsivi e/o finalizzati alla sottrazione di dati personali e sensibili. Basti pensare che il **Rapporto Clusit 2017** (Clusit è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) afferma che qualsiasi azienda "indipendentemente dalle dimensioni o dall'attività, ha la ragionevole certezza che subirà un attacco entro i prossimi 12 mesi, mentre oltre la metà ne ha subito uno nell'ultimo anno." I danni materiali, economici e reputazionali derivanti da tali attacchi possono essere anche molto rilevanti.

L'**Information Security** riguarda invece la tutela delle informazioni e dei dati trattati dalle aziende. Dove di ogni azienda è infatti garantire il mantenimento delle proprietà di disponibilità, riservatezza ed integrità delle informazioni. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario intervenire in modo articolato e complesso, sul fronte della sicurezza **fisica, logica ed organizzativa**. Anche in questo caso vi sono precisi vincoli ed indicazioni normative da seguire.

Infine vi è il **GDPR**, che è per alcuni aspetti la novità più rilevante. Approvato il 25 maggio 2016, deve essere obbligatoriamente applicato da ogni azienda **entro 24 mesi, ovvero entro il 25 maggio 2018**. Esso riguarda la **regolamentazione generale della protezione dei dati**, e mette in campo un approccio decisamente innovativo, basato non solo sulla prescrizione di determinate misure ma sull'attribuzione alle singole aziende del compito di definire un intervento applicativo adeguato alle caratteristiche dell'azienda medesima. Ciò che è importante sottolineare è quello che avviene nel caso di inadempienze: c'è infatti l'eventualità di **sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato**. In genere è assai complicato per un'azienda gestire l'applicazione del **GDPR**, data la complessità e i diversi campi di competenza – **legali, organizzativi e informatici** – che lo stesso regolamento chiama in causa. Per questo è importante e strategico sin da subito fare i passi necessari in questa direzione, anche perché sarebbe molto rischioso pensare di muoversi solo nell'immediata prossimità della scadenza del 25 maggio del 2018.

*In tutto questo il Collegio Sindacale deve effettuare le proprie verifiche, attuando la disposizione normativa che prevede la vigilanza sull'adeguatezza ed il funzionamento dell'assetto organizzativo, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile: assetti e sistemi oramai strettamente connessi all'utilizzo degli strumenti informatici. Quindi la sicurezza e la tutela dei dati, contabili e non, inseriti nel sistema informatico delle imprese, quale base di partenza per poter garantire la riservatezza e l'inattaccabilità di quanto archiviato nei nostri PC, potrà, e dovrà, essere richiesto alle società soggette al controllo del Collegio.*

*Su questi argomenti AIRCES ha previsto un **workshop per il prossimo 16 maggio**, chiedendo uno specifico intervento agli amici di MY WAY SECURITY S.r.l (www.mywaysec.com), esperti nella sicurezza informatica, che certamente avranno buoni suggerimenti da darci.*

## NUOVO CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL RISTORNO AI SOCI

Fino allo scorso esercizio, il calcolo dell'avanzo di gestione per la determinazione del valore massimo attribuibile ai soci era: rigo 23 del Conto Economico meno i saldi, se positivi, di ciascuno degli aggregati D ed E.

Le modifiche ai criteri di redazione del bilancio, introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, hanno soppresso la voce "E" del conto economico dove erano iscritti i proventi e gli oneri straordinari, lasciando un "vuoto" nel calcolo dell'avanzo di gestione ai fini dell'attribuzione del ristorno.

Vuoto che la circolare 29 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata ai Revisori Cooperativi, dalla quale emerge che "si ritiene che in continuità con le norme e la prassi dell'Autorità di vigilanza e dell'Amministrazione finanziaria in tema di determinazione del massimo ristorno attribuibile, nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico." In sostanza il Mise, precisa che, nel calcolo dell'avanzo di gestione, non si deve tenere conto

- del saldo, se positivo, degli elementi di entità ed incidenza eccezionali indicati in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13 C.C.;
- non attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società.

Precisando che "in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione dovrà essere depurato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi a:

- plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da:
  - trasferimenti d'azienda o di rami aziendali,
  - alienazione di partecipazioni,
  - alienazione di immobili e beni non strumentali,
  - plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

A seguito di queste indicazioni, dal 2016 il calcolo dell'avanzo di gestione ai fini della determinazione del valore massimo di ristorni attribuibile ai soci sarà così formato: rigo 21 del Conto Economico - meno il saldo, se positivo, dell'aggregato D - meno il saldo, se positivo, degli elementi indicati in nota integrativa ai sensi del n. 13/2427 ed estranei allo scambio mutualistico. ▣

## PREMIO QUADROFEDELE 2017 AI MIGLIORI BILANCI DELLE COOPERATIVE LEGACOOP

Nelle prossime settimane sarà divulgato il Bando del Premio Quadrofedele 2017 ai migliori bilanci d'esercizio e sociali delle Cooperative aderenti a Legacoop.

Il Premio, giunto alla 19° edizione, è organizzato da AIRCES con il patrocinio di Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto tecnico della FERPI, organizzatrice dell'Oscar dei bilanci.

I premi in palio sono al miglior bilancio d'esercizio e al miglior bilancio sociale; inoltre sono previsti il superpremio "BEST" Bilancio d'esercizio e Sociale TRASPARENTI CONGIUNTAMENTE CONSIDERATI, E IL PREMIO SPECIALE "Donne al lavoro in cooperativa"; quest'ultimo ideato e offerto dalla RIA Grant Thornton.

Poiché la partecipazione delle Cooperative al premio tende a ridursi per varie ragioni, ma soprattutto perché i bilanci presentano spesso risultati deludenti per cui è meglio non divulgarli... (il che per quanto comprensibile non è del tutto giustificato perché la valutazione è sulla redazione del bilancio, e non sul risultato); da quest'anno la Presidenza di Legacoop Nazionale impegnerà le Legacoop territoriali affinché individuino almeno due cooperative a cui fare esplicito invito di partecipazione. Tale situazione non impedisce alle singole cooperative di potere partecipare autonomamente al Premio, come per le passate edizioni.

Il bando del Premio con le modalità di partecipazione (entro il 10 ottobre 2017, dovranno essere inviati i bilanci) potrà essere consultato sul sito AIRCES.

## A PROPOSITO DEI COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE DELLE COOPERATIVE

*Nelle prossime settimane, nel corso delle Assemblee di Bilancio, molte società dovranno confermare o rinnovare il Collegio Sindacale e gli incarichi di revisione legale; nell'occasione dovranno essere confermati o adeguati i relativi compensi.*

*Un socio di Forlì, in un certo qual modo facendosi interprete del pensiero di molti soci, ha esplicitamente invitato AIRCES a rivedere il Tariffario per adeguarlo, aggiornarlo.*

*Riportiamo di seguito una lettera che il Presidente e il Segretario Generale hanno inviato in risposta:*

Per quanto riguarda il nostro "regolamento" per la determinazione dei compensi per i componenti dei collegi sindacali e per gli incarichi di revisione legale nelle società cooperative (e società controllate) siamo a precisarti quanto segue:

a) il nostro Regolamento per la determinazione dei compensi ai sindaci (tariffario) è strutturato in modo che le variazioni dei parametri di riferimento produ-

cano una variazione automatica dell'entità delle indennità, (purtroppo per molte imprese in questi anni il fatturato è decrescente, causa la crisi, è ciò al momento avvalora la tua posizione); b) il nostro tariffario, fin dalla prima edizione è stato concepito per determinare il compenso minimo;

infatti fornisce indicazioni per richiedere adeguamenti ai compensi, in considerazione della tipologia, della complessità, della situazione aziendale, del carico di lavoro e della rischiosità; in sostanza lascia un certo margine alla negoziazione tra revisore e direzione aziendale per pervenire a compensi "congrui".

In sintesi la tua osservazione sull'esigenza di adeguare i compensi per i sindaci è condivisibile, tuttavia il nostro "tariffario" non preclude gli opportuni adeguamenti, tocca però al revisore avanzare richieste motivate... il che obiettivamente non è sempre facile... stante la situazione di crisi in cui versano molte imprese, cooperative compreso

## ATTIVITA' 231

**DLGS 231/2001: MODIFICATO IL REATO PRESUPPOSTO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI**

Il DLgs n° 38 del 15 marzo 2017 (GURI 75 del 30 marzo 2017, entrata in vigore 14 aprile 2017) ha dato attuazione alla Legge n° 170 del 12 agosto 2016 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il DLgs 38/2017 ha profondamente modificato l'art. 2635 del codice civile ed ha introdotto nello stesso codice due nuovi articoli (art. 2635 bis e art. 2635 ter), prevedendo una nuova fattispecie di reato ed alcune pene accessorie. Modifiche sono state apportate anche all'art. 25 ter del DLgs 231/2001.

Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il Decreto 38/2017, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocimento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati, inserito come nuovo reato nel codice civile;
- prevedendo, come pena accessoria, l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

È viceversa rimasta invariata la procedibilità per il reato di corruzione fra privati solo a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza; per il reato di istigazione alla corruzione fra privati la procedibilità è sempre esclusivamente a querela della persona offesa.

Con riferimento alle modifiche apportate all'art. 25 ter comma 1 del DLgs 231/2001, il DLgs 38/2017 ha previsto:

- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 cc, un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis cc, una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

a cura di **Dino Bogazzi** ■

**IL DLGS 231/2001 ED I GRUPPI DI IMPRESE**

Un argomento rilevante è quello della responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese. La tematica, non affrontata esplicitamente nel DLgs 231/2001, è stata oggetto di approfondimenti in dottrina (Linee Guida di Confindustria) e in giurisprudenza (alcune sentenze della suprema Corte di Cassazione).

Le Linee Guida di Confindustria, aggiornate nel 2014, chiariscono che l'ordinamento giuridico italiano "considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche". Pertanto, afferma Confindustria, un gruppo "non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231": non può esistere quindi "una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231".

Le Linee Guida di Confindustria affrontano anche il tema della eventuale responsabilità della holding per il reato commesso nella controllata ed affermano che "la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
  - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
  - coincidenza tra i vertici della holding e quelli della controllata (cd. interlocking directorates): aumenta il

rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale."

Anche le Linee Guida emesse dall'ANCPL – Legacoop (revisione 2013) affrontano il caso delle società controllate ed affermano che "Particolare attenzione dovrà essere posta dai gruppi societari nei quali amministratori e dirigenti della società capogruppo svolgono il ruolo di amministratori o direttori delle società controllate, poiché tale continuità gestionale può generare, in caso di reati presupposto commessi da tali soggetti all'interno della società controllata, l'estensione della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 anche alla società controllante."

Quanto alla giurisprudenza, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. II penale - Sentenza n° 52316 del 9 dicembre 2016) ha confermato la posizione già assunta in precedenza dalla stessa Cassazione (Sez. V, sentenza n° 24583 del 18/01/2011) ed ha ribadito che "in tema di responsabilità degli enti, la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del DLgs n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente – per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del DLgs n. 231 del 2001 della holding o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo - l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo»".

Tale sentenza è stata inserita nel massimario della Cassazione, nella forma riportata nel seguito, ed è pertanto da considerare una interpretazione giuri-

sprudenziiale ormai consolidata:

### MASSIMA

È ammissibile una responsabilità, ai sensi DLgs 231 del 2001, della società capogruppo per reati commessi nell'ambito dell'attività delle società da essa controllate a condizione che:

- a) il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata;
- b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società.

Pertanto, con riferimento al punto a) della massima sopra riportata, la Capogruppo sarà perseguibile nei casi in cui un reato venga commesso – almeno a titolo di concorso – da soggetti che rivestono, in essa, una posizione di apicale o di subordinato; tale requisito viene soddisfatto non solo nel caso in cui un dipendente o un amministratore della controllante concorra nel reato con un soggetto riferibile alla controllata, ma anche nell'ipotesi in cui questi sia amministratore (anche “di fatto”) o dipendente della controllata e, in tale ambito, commetta un reato.

Da quanto esposto in precedenza derivano le avvertenze che dovrebbero essere prese, all'interno dei gruppi di imprese, per diminuire il rischio reato complessivo e soprattutto la possibilità che la responsabilità amministrativa da reato presupposto possa essere contestata sia ad una società controllata che alla società capogruppo:

- la società capogruppo dovrebbe invitare gli organi amministrativi delle società controllate, giuridicamente autonomi, ad adottare, sotto la propria responsabilità, un Modello di Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/2001

- ciascuna società, controllata o controllante, dovrebbe effettuare una mappatura del rischio reato adeguata alla tipologia di attività svolta, adottare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e nominare un Organismo di Vigilanza

- dovrebbe essere limitata la presenza di amministratori e dirigenti della società capogruppo in ruoli con responsabilità amministrativa e/o gestionale nella società controllata, per evitare che in determinate situazioni la responsabilità amministrativa possa essere contestata ad entrambe le società
- Sono invece da considerare positivamente:
  - l'adozione, da parte della Società controllata, del Codice Etico della società controllante (si rafforza l'immagine del gruppo)

- l'esistenza di periodici flussi informativi dall'OdV della società controllata verso l'OdV della società controllante, al solo scopo di consentire a quest'ultimo di evidenziare eventuali criticità nell'approccio complessivo del gruppo al DLgs 231/2001 e di raccomandare nel caso l'adozione di azioni di miglioramento agli amministratori della capogruppo, ai quali spetterà, eventualmente, esercitare la funzione di socio di maggioranza/riferimento nelle sedi opportune.

a cura di Dino Bogazzi ■



## APPENDICE

## NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE

A cura di **Francesco Cappello** - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

**Check list Assirevi: aggiornate con le novità introdotte dal D.Lgs 139/2015.**

*Sono state pubblicate sul sito Assirevi, nella sezione "Check-list", le liste di controllo relative ai principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, che tengono conto della pubblicazione, in versione definitiva, degli OIC aggiornati a seguito dell'introduzione del D.Lgs 139/2015. Le novità più rilevanti contenute in tali liste di controllo, che derivano dall'applicazione dei nuovi OIC, concernono, in particolare: l'iscrizione in bilancio degli strumenti derivati valutati al fair value, l'adozione del criterio del costo ammortizzato per l'iscrizione dei crediti, debiti e titoli, l'eliminazione dall'attivo patrimoniale delle spese di ricerca e di pubblicità, l'iscrizione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto, l'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario. Si rileva come risultino essere di particolare interesse, nell'ambito delle varie voci di bilancio, le domande di controllo relative alle disposizioni di prima applicazione, nonché quelle relative ai cambiamenti di principi contabili. Per ciascuna domanda dovrà essere inserita una spunta nella colonna appropriata, in particolare: "SI,NO,N/A". La risposta "NO" dovrebbe poi essere accompagnata da un'esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro predisposte dal revisore.*

**La decorrenza del periodo sospetto e la dichiarazione di insolvenza della società.**

*La Corte di Cassazione SS.UU., con sentenza 22 novembre 2016 n. 5054, depositata il 28 febbraio 2017, si è pronunciata in ordine al tema della decorrenza del periodo sospetto nell'ambito dell'esperimento delle azioni revocatorie, con riferimento alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria. In particolare, la Suprema Corte ha affermato -obiter dictum -il principio di diritto secondo il quale, nelle citate procedure, il decorso del periodo sospetto è ancorato alla dichiarazione di insolvenza della società –precedente al provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale - , in quanto – diversamente – l'esito delle azioni revocatorie riuscirebbe compromesso dal ritardo nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, quando ormai lo stato di insolvenza non sarebbe solo oggetto di "sospetto", ma sarebbe ormai accertato. Inoltre, il citato principio, è in linea con quanto previsto dalla scientia decoctinis del creditore, il quale prevede che la correlazione debba riferirsi al momento in cui lo stato di insolvenza viene accertato giudizialmente; tale assunto, peraltro, è altresì espressamente indicato – secondo il suo tenore letterale – nell'art. 49, comma 2, D. Lgs. n. 270/1999.*

**Liceità della persona giuridica: amministratore di società di capitali**

**(Il frequente caso di una cooperativa che detiene il controllo in altra società di capitali).**

*Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, ha affermato che è lecita la clausola statutaria che permette ai soci di nominare, quale amministratore della società di capitali, un'altra società avente personalità giuridica. Inoltre, nel caso di compimento di atti di mala gestio, risponde, oltre alla persona giuridica amministratrice, anche la persona fisica incaricata della gestione di quest'ultima.*

*Al riguardo, il Tribunale ha stabilito che, in talune fattispecie, in capo alla persona fisica designata ad amministrare la società di capitali “amministratrice”, possono sussistere gli stessi obblighi e responsabilità, civili e penali, previsti per gli amministratori persone fisiche, nonché la responsabilità solidale con la persona giuridica amministratrice verso la società amministrata e verso i creditori di quest’ultima in caso di violazione dei doveri che la legge impone agli amministratori di società.*

### **Cessione di appalto di servizi e trasferimento d'azienda**

*La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 marzo 2017, n. 6770, ha affermato che il trasferimento dell’azienda è configurabile «anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa».*

*La Suprema Corte ha, inoltre, sostenuto che le medesime considerazioni valgono quando «alla cessazione dell'appalto il servizio torni in gestione diretta all'imprenditore già committente»; il medesimo principio è stato più volte confermato dalla Corte di Giustizia secondo la quale, il criterio principale per verificare i presupposti del trasferimento consiste nel fatto che «che l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si deduce in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività».*

*Sulla “ripartizione” di responsabilità penale per l’infortunio del dipendente del subappaltatore. La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13449 del 20 marzo 2017 (ud. 15 settembre 2016) ha chiarito che “il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall’azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni. In tale quadro normativo trova razionale giustificazione, il principio [...] secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavoratori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all’altro”.*

*Legittimazione all’impugnazione degli atti di gara.*

*Il T.A.R. Liguria, Sez. II, con ordinanza 29 marzo 2017, n. 263, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione inerente la legittimazione ad impugnare gli atti di gara stante il rapporto tra norma comunitarie e nazionali, sottoponendole la seguente questione pregiudiziale: “se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative*

oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un'altissima probabilità di non conseguire l'aggiudicazione”.

**QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Bragaglia**

**N. 4 - APRILE 2017**

**Questo numero è stato chiuso il 14/04/2017 - Prossima uscita 16 Maggio 2017**